



SPORT E IMPIANTI SPORTIVI
SOCIETA' PARTECIPATE, SPORT E IMPIANTI SPORTIVI

DETERMINAZIONE N. 5247 DEL 02/07/2025

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. 36/2023 DELLA FORNITURA DI COPPE PER PREMIAZIONI EVENTI SPORTIVI DI RILIEVO. CIG B76912785A CPV 18530000-3

IL DIRIGENTE

Premesso che l'Amministrazione Comunale rileva l'opportunità e la necessità di procedere all'acquisto di alcune coppe da destinare a squadre sportive cittadine che si sono distinte per i risultati ottenuti nel corso della stagione agonistica in varie discipline, come espressione concreta di apprezzamento e gratitudine da parte dell'Ente verso l'impegno, la dedizione e il merito dimostrati dalle realtà sportive locali, le quali rappresentano un importante veicolo di promozione dei valori dello sport, della solidarietà, del rispetto reciproco e della coesione sociale presso la cittadinanza;

Considerato che le discipline sportive menzionate, rientrano nell'ambito delle competenze dell'Ufficio Sport e Impianti Sportivi del Comune di Livorno, struttura preposta alla gestione, programmazione e coordinamento delle attività sportive comunali, e che tale Ufficio dispone di una visione organica e integrata dei calendari delle stagioni sportive per ciascuna disciplina, la cui definizione è influenzata da numerose variabili organizzative e temporali;

Considerato, inoltre, che gli esiti sportivi dipendono dall'andamento delle competizioni e non possono essere determinati o previsti anticipatamente, con conseguente impatto sulle tempistiche e sull'organizzazione delle cerimonie di premiazione;

Preso inoltre atto della differente natura delle suddette premiazioni, le quali richiedono differenti tipologie di premi;

Precisato che l'acquisto di coppe e trofei non integra una spesa di rappresentanza, ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 97/2003 e secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza contabile (Corte dei conti,

Sezione giurisdizionale Calabria, sent. n. 139/2024; Sezione di controllo Lombardia, delibera n. 102/2024), in quanto non finalizzato a manifestare il prestigio dell'Ente verso soggetti esterni o qualificati, né a promuoverne l'immagine istituzionale;

Rilevato, invece, che l'iniziativa si configura come un'attività istituzionale del Comune, coerente con le finalità di promozione sociale, educativa e sportiva previste dall'art. 3 del D. Lgs. 267/2000 e, laddove previsto, dallo Statuto comunale, e risponde al pubblico interesse di valorizzare il merito sportivo, stimolare la partecipazione della cittadinanza e incentivare corretti modelli educativi presso i giovani;

Dato atto che tale riconoscimento simbolico — rappresentato dalle coppe — rientra tra le iniziative di sostegno e promozione delle realtà sportive cittadine, riconducibili all'ambito delle funzioni proprie dell'Ufficio Sport e Impianti Sportivi, senza che ciò implichi espressione di rappresentanza dell'Ente nel senso proprio e tecnico richiamato dalla Corte dei Conti;

Ritenuto pertanto di interpellare un operatore economico per ottenere un preventivo, relativo alle seguenti tipologie di premi:

- Coppa di dimensioni 80 cm in altezza circa;
- Coppa di dimensioni 55 cm in altezza circa;
- Coppa di dimensioni 40 cm in altezza circa;

Dato atto che il valore complessivo stimato dei suddetti premi è stato quantificato complessivamente in € 936,89 oltre IVA;

Appurato che l'art. 50 comma 1, lett. b), del D. Lgs. 36/2023 dispone che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei servizi e forniture di importo inferiore a € 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e che l'Allegato I.1 al D. Lgs. 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come *“l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”*;

Ritenuto di interpellare l'operatore economico GUIDI PREMIAZIONI SPORTIVE S.N.C. DI

RICCARDO E FEDERICO GUIDI, C. F. e P. IVA 00737770495, con sede legale in VIA PROV. PISANA 201 - 57121 - LIVORNO (LI), che ha provveduto a trasmettere i seguenti documenti:

- preventivo (allegato parte integrante);
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, (allegato non parte integrante) comprensiva di dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di partecipazione generali e speciali richiesti, resa dall'operatore economico, ai sensi dell'art. 52, comma 1, del D. Lgs 36/2023 (protocollo n. 39745/2025);
- dichiarazione sulla tracciabilità flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010, opportunamente sottoscritta (allegato non parte integrante);

Valutato l'importo offerto dall'operatore GUIDI PREMIAZIONI SPORTIVE S.N.C. DI RICCARDO E FEDERICO GUIDI, protocollo n. 0083984/2025, data 19/06/2025, relativo alla fornitura di:

- n. 3 coppe di dimensioni 79,5 cm in altezza;
- n. 3 coppe di dimensioni 50 cm in altezza;
- n. 3 coppe di dimensioni 36 cm cm in altezza;

tutte comprensive di altrettante targhette recanti lo stemma del Comune di Livorno, nonché, ove se ne ravveda la necessità, di iscrizioni personalizzate su biadesivo da apporre sulle stesse, pari a € 936,89 oltre € 206,11 di IVA al 22% per un totale di € 1.143,00, adeguato e sufficiente in relazione al principio del risultato di cui all'art. 1 del D. Lgs. 36/2023;

Valutato che, trattandosi di affidamento di importo inferiore a € 40.000,00, l'operatore economico ha attestato il possesso dei requisiti di partecipazione mediante la sopracitata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che, laddove non sia stato preventivamente verificato tramite controlli effettuati dall'Amministrazione, sarà controllato annualmente previo sorteggio di un campione secondo le disposizioni, in quanto compatibili, del "Disciplinare sui controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione (autocertificazioni), sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, sulle asseverazioni effettuate da tecnici abilitati e sulle segnalazioni certificate di inizio attività" approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 562/2013;

Preso atto che:

- con comunicato a firma del Presidente ANAC e deliberato nel Consiglio del 18 dicembre 2024 è stato dato atto di prorogare *"fino al 30 giugno 2025 la possibilità di utilizzare l'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma PCP dell'Autorità per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro"*;
- con comunicato a firma del Presidente ANAC e deliberato nel Consiglio del 18 giugno 2025

è stato comunicato *“che è prorogata la possibilità di utilizzare l’interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma PCP dell’Autorità per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro”*;

Considerato l’articolo 49, comma 6, del D. Lgs. 36/2023 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici), il quale testualmente stabilisce che: *“Per gli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro è comunque consentito derogare all’applicazione del principio di rotazione, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 1”*, e che pertanto nel caso un affidamento di importo analogo a quello oggetto del presente procedimento, è espressamente ammessa una deroga all’applicazione del suddetto principio, ferma restando l’osservanza dei principi generali di trasparenza, economicità ed efficienza, come richiamati dallo stesso articolo 1 del medesimo decreto legislativo;

Vista la sentenza della Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, sede di Catanzaro – n. 139 del 23 luglio 2024, nella quale, con riferimento alla legittimità delle spese di rappresentanza sostenute dagli enti pubblici, si richiama l’orientamento giurisprudenziale della magistratura contabile, e in particole del seguente passaggio: *“con riferimento ai presupposti per il legittimo sostenimento delle spese di rappresentanza, occorre tener conto degli approdi indicati dalla giurisprudenza della Corte dei conti, che richiedono:*

- *uno scopo promozionale, al fine di promuovere o di enfatizzare all’esterno l’immagine o l’attività dell’ente.*
- *inerenza con i fini istituzionali: occorre che sussista una stretta correlazione con le finalità istituzionali dell’ente e la presenza di elementi che manifestano una proiezione esterna delle attività per il migliore perseguimento dei fini istituzionali, nonché una rigorosa motivazione con riferimento allo specifico interesse istituzionale perseguito. È, inoltre, necessaria la dimostrazione del rapporto tra l’attività dell’ente e la spesa erogata, nonché la qualificazione del soggetto destinatario dell’occasione della spesa e la rispondenza a criteri di ragionevolezza e di congruità rispetto ai fini (SS.RR. in speciale composizione n. 59/2014)”*;

Dato atto che l’acquisto delle coppe in questione si configura come una forma generica di apprezzamento da parte dell’Ente nei confronti dell’attività sportiva, con riferimento a singoli eventi relativi a specifiche discipline, e rappresenta un riconoscimento del valore sociale che tali risultati rivestono per la comunità cittadina;

Considerato che, pertanto, tale spesa non assume carattere rappresentativo in senso stretto – in quanto non esprime l’esigenza dell’Amministrazione di promuovere sé stessa o le proprie attività all’esterno, né mira a rafforzarne il prestigio istituzionale – e che l’acquisto in oggetto non sia riconducibile alla fattispecie delle spese di rappresentanza e non rientri nella relativa disciplina;

Appurato che la somma di € 1.143,00 IVA inclusa trova copertura nel capitolo 6301 “INIZIATIVE PROMOZIONE SPORT - ACQ. BENI” del PEG 2025/2027 dell’esercizio corrente (codice piano dei conti finanziario 1.03.01.02.000);

Dato atto:

1. che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. 136/2010, è stato acquisito il seguente CIG B76912785A;
2. che è stato avviato il controllo sul possesso dei requisiti dell'affidatario presso la Procura di Livorno e l’Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Livorno;
3. che il CPV prevalente è 18530000-3;

Precisato che in conformità a quanto disposto dall’art. 53, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, con riferimento all’affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all’articolo 106 e inoltre, con riferimento a quanto disposto dall’art. 53, comma 4, del D. Lgs. 36/2023, non viene richiesta la garanzia definitiva per l’esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

Appurato che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto dall’art. 1, comma 2 dell’allegato I.4 del D. Lgs. 36/2023 che dispone che “sono esenti dall’imposta gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro”;

Richiamati i principi generali in materia di contratti pubblici di cui al Libro I, Parte I, Titolo I del D. Lgs. 36/2023, Codice dei Contratti Pubblici;

Viste:

- l’ordinanza sindacale n. 279 del 18/07/2024 con la quale il Sindaco ha individuato nella persona del sottoscritto, il soggetto cui affidare, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 l’incarico di Dirigente del Settore “Società Partecipate, Sport ed Impianti Sportivi” a far data dal 01/09/2024 e fino alla scadenza del mandato amministrativo;
- la determinazione del Dirigente del Settore Società Partecipate, Sport e Impianti Sportivi n. 623 del 29/01/2025 di conferimento incarichi di Elevata Qualificazione, con la quale è stata conferita al Dott. Leonardo Zuccaro la titolarità dell’incarico di Elevata Qualificazione (EQ) “Ufficio Sport e Impianti Sportivi” con decorrenza dal 01/02/2025 per la durata di 3 anni, dunque fino al 31/01/2028;
- la determinazione del Dirigente del Settore Società Partecipate, Sport e Impianti Sportivi n.

850 del 05/02/2025 di riparto competenze e assegnazione agli Uffici del personale e delega funzioni ai titolari di incarico di Elevata Qualificazione;

- l'ordinanza n. 8 del 16/01/2024 con la quale il Sindaco ha nominato il nuovo Segretario Generale;
- l'ordinanza n. 23 del 01/02/2024 con la quale il Sindaco ha nominato il nuovo Segretario Generale quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- l'ordinanza n. 317 del 05/08/2024, con la quale è stata confermata la nomina del Segretario Generale;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 182 del 20/12/2024 con la quale è approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027, nel quale sono individuati gli obiettivi strategici per linee di mandato e gli obiettivi operativi di durata triennale per Missione e Programma relativi a ciascun centro di responsabilità;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 184 del 20/12/2024 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025/2027;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 956 del 30/12/2024, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 28/01/2025, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027;

Dato atto che il Dott. Leonardo Zuccaro, titolare di incarico di Elevata Qualificazione (EQ) dell'Ufficio Sport e Impianti Sportivi, è responsabile, ai sensi della L. 241/1990, salvo differente specificazione, dei procedimenti connessi alle competenze dell'Ufficio medesimo, con potere di firma, ad eccezione degli atti aventi significativa rilevanza esterna a contenuto altamente discrezionale, in modo da non ledere le prerogative dirigenziali sancite dalla Legge, come stabilito con la determinazione del Dirigente del Settore Società Partecipate, Sport e Impianti Sportivi n. 850 del 05/02/2025 di riparto competenze e assegnazione agli Uffici del personale e delega funzioni ai titolari di incarico di Elevata Qualificazione;

Dato inoltre atto del rispetto della normativa anticorruzione e delle misure anticorruzione previste dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), nonché di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste, con particolare riferimento al codice di comportamento, e che non sussistono, in capo al sottoscritto, situazioni di conflitto d'interesse in relazione all'oggetto dell'atto;

Visti:

- il parere di regolarità tecnica espresso sul presente atto, come previsto dall'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000;
- l'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000, che prevede che i provvedimenti dei responsabili

dei servizi che comportano impegni di spesa siano trasmessi al Responsabile del Servizio Finanziario e siano esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

- l'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000;
- l'art. 191 "Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese";

DETERMINA

Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto, che si intende integralmente richiamata;

- Di procedere, per le motivazioni espresse in narrativa e qui richiamate, all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 36/2023, all'operatore GUIDI PREMIAZIONI SPORTIVE S.N.C. DI RICCARDO E FEDERICO GUIDI C., C. F. e P. IVA 00737770495 , con sede in VIA PROV. PISANA 201 - 57121 - LIVORNO (LI), del servizio la fornitura di:

- n. 3 coppe di dimensioni 79,5 cm in altezza;
- n. 3 coppe di dimensioni 50 cm in altezza;
- n. 3 coppe di dimensioni 36 cm cm in altezza;

per una spesa complessiva pari a € 936,89 + € 206,11 di IVA al 22% per un totale di € 1.143,00, CIG B76912785A;

- Di procedere, inoltre, nell'ambito del medesimo affidamento, laddove risulti necessario, alla fornitura del servizio di realizzazione delle iscrizioni personalizzate da apporre sulle targhette dei trofei, con tempistiche coerenti con le esigenze di calendario delle singole discipline a cui le coppe sono destinate, e comunque senza ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione;

- Di dare atto che l'acquisto delle suddette coppe risulta riferibile in via esclusiva alle discipline che ricadono nelle funzioni di competenza dell'Ufficio Sport e Impianti Sportivi del Comune di Livorno;

- Di impegnare la somma di € 1.143,00, IVA inclusa sul capitolo 6301 "INIZIATIVE PROMOZIONE SPORT - ACQ. BENI" del PEG 2025/2027 dell'esercizio corrente (codice piano dei conti finanziario 1.03.01.02.012);

- Di dare atto che, trattandosi di affidamento di importo inferiore a € 40.000,00, l'operatore economico ha attestato il possesso dei requisiti di partecipazione mediante la sopracitata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che, laddove non sia stato preventivamente verificato tramite controlli effettuati dall'Amministrazione, sarà controllato annualmente previo sorteggio di un campione secondo le disposizioni, in quanto compatibili, del "Disciplinare sui controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione (autocertificazioni), sulle dichiarazioni sostitutive di atto di

notorietà, sulle asseverazioni effettuate da tecnici abilitati e sulle segnalazioni certificate di inizio attività” approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 562/2013;

- Di trasmettere, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000, il presente atto al Settore Servizi Finanziari, affinché sia integrato con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai fini della sua esecutività;

- Di trasmettere il presente provvedimento agli interessati comunicando al fornitore gli estremi dell’impegno attestante la copertura finanziaria (ex art. 191, comma 1, del D. Lgs. 267/2000) con avvertenza allo stesso di indicare i predetti estremi (numero, data determinazione e Settore competente oltre al CIG) sulla fattura, pena rifiuto del documento (ex art. 191, comma 1, del D. Lgs. 267/2000), unitamente al codice per la fatturazione elettronica.

Contro il presente atto, ai sensi degli artt. 119 e 120 del D. Lgs. 104/2010, può essere proposto ricorso al TAR della Toscana entro 30 giorni a partire dalla data della notifica o della pubblicazione del provvedimento sull’albo pretorio online del Comune di Livorno.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all’albo online del Comune di Livorno per la durata di 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 4 del “Disciplinare per la gestione dell’Albo pretorio online” approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 10/2012.

IL DIRIGENTE / RESPONSABILE

ENRICO MONTAGNANI / ArubaPEC

S.p.A.

Contrassegno Elettronico

TIPO

QR Code

IMPRONTA (SHA-256): fdf908d6921a91ee1ec4d2e0f529cdc8073d328b169decd1722bbe22000c8991

Firme digitali presenti nel documento originale

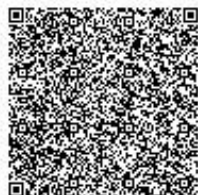
ENRICO MONTAGNANI

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Determinazione N.5247/2025

Data: 02/07/2025

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B), D. LGS. 36/2023 DELLA FORNITURA DI COPPE PER PREMIAZIONI EVENTI SPORTIVI DI RILIEVO. CIG B76912785A CPV 18530000-3



Ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto dall'amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.



URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=b67a33e8335e81e3_p7m&auth=1

ID: b67a33e8335e81e3